

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1881

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DI FAUSTO

*Annunziata il 6 marzo 1951*Trasferimento di competenze e sistemazione del personale
del Ministero dell'Africa italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo le recenti decisioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che hanno dato assetto politico definitivo ai territori delle ex colonie italiane, sono venute meno le ragioni per mantenere in vita il Ministero dell'Africa italiana.

La proposta di addivenire alla sua soppressione non può che riuscire dolorosa, ma essa va adottata con sano realismo, anche se amarezza e rimpianti la accompagnano.

Con la perdita dei territori africani è infatti venuto meno quel presupposto territoriale che, nel 1912, aveva giustificato la devoluzione all'allora Ministero delle colonie delle attribuzioni proprie di altri Ministeri della metropoli. Tali attribuzioni è quindi naturale che debbano essere restituite, in ragione della loro specifica natura, alle singole Amministrazioni che già le esplicano per il territorio della Repubblica.

Si conseguirà in tal modo un miglioramento ed uno snellimento dell'organizzazione amministrativa (si consideri, ad esempio, la duplicità di azione che oggi si riscontra in materia di assistenza ai profughi, di danni di guerra, ecc.) ed al tempo stesso un potenziamento dei servizi, così unificati, mediante l'apporto di elementi di provata capacità e rendimento.

Mentre la devoluzione delle attribuzioni è prevista all'articolo 1 della presente proposta di legge, gli articoli successivi contemplano la sistemazione del personale del Ministero dell'Africa italiana, nei cui riguardi, sia le sollecitazioni avutesi in sede parlamentare, sia i recenti dibattiti sulla stampa, sono stati concordi nel segnalare l'urgenza e la doverosità.

È noto come il personale dell'Africa italiana, nelle varie categorie di cui è composto, abbia titoli sufficienti per aspirare ad una sistemazione a carattere definitivo che lo tolga da quella situazione di precarietà e di incertezza, nella quale — non per sua colpa — si trova da troppi anni.

La varietà delle funzioni alle quali esso ha adempiuto in terra d'Africa, lo spirito di iniziativa ed il senso di responsabilità che in esse ha saputo affinare e rafforzare, la duttilità intellettuale e le doti di carattere che lo distinguono, hanno fatto sì che tale personale, comandato per larghissima parte, nel dopo guerra, presso altre Amministrazioni dello Stato, abbia saputo rapidamente adeguarsi alle particolari esigenze di ciascuna di esse e vi abbia confermato e rafforzato quella favorevole considerazione di cui già godeva.

Senonché la posizione di comando non può durare all'infinito. Essa dovrebbe con-

siderarsi una misura di carattere eccezionale e di durata limitata, da adottarsi solo in considerazione di particolarissime esigenze. Nel caso in esame, invece, essa è diventata una norma di carattere generale e costante, che, protratta nel tempo ed applicata in estensione, lascia nei dipendenti del Ministero dell'Africa italiana l'amaro quanto ingiustificato convincimento di essere, essi soli, fra tutti i dipendenti dello Stato, gli incolpevoli espiatori delle conseguenze di una guerra perduta.

È bene tener presente come almeno i nove decimi di tale personale riuniscano in sé, cumulabili, quei requisiti che, in base alle leggi vigenti, accordano a chi li possiede, particolari benefici. Essi sono, in genere, ex combattenti, sono reduci dai campi di prigionia, in cui vennero internati, per cinque o sei anni, o come militari o come civili; sono profughi, avendo dovuto abbandonare in Africa le loro sedi dove avevano trasferito le famiglie; sono sinistrati avendo perduto in Africa tutti i loro averi. In più, la maggior parte delle loro famiglie, bambini compresi, ha conosciuto le durezze dei campi di concentramento in Africa orientale.

Sommamente doveroso appare quindi un provvedimento che ponga fine a questa situazione e che può solo realizzarsi con l'inquadramento del personale di ruolo nei ruoli delle varie Amministrazioni dello Stato, con modalità tali da non danneggiare e nemmeno ledere le legittime aspettative di carriera dei funzionari che di questi ruoli fanno già parte.

La proposta di legge, infatti, prevede anzitutto la ripartizione dei posti in organico del Ministero dell'Africa italiana fra le varie amministrazioni che dovranno ricevere i dipendenti del Ministero stesso e successivamente l'inquadramento in tali posti dei dipendenti trasferiti.

Tale ripartizione viene effettuata da apposita commissione che ovviamente attuerà una proporzionale distribuzione dei posti nei vari gradi di ciascun ruolo, eliminando così ogni e qualunque causa di turbamento.

Per quanto riguarda il personale non di ruolo, la proposta di legge prevede la ulte-

riore utilizzazione della sua opera attraverso una sua distribuzione fra le varie Amministrazioni dello Stato in base alle norme vigenti, assicurando peraltro ad esso il mantenimento dello stato giuridico ed economico di cui attualmente fruisce.

Date le sostanziali modificazioni che vengono arretrate alle carriere dei dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana, la proposta di legge opportunamente prevede la facoltà nei dipendenti di ruolo e non di ruolo che non desiderino avere trasferimenti in altre Amministrazioni, di presentare domanda di collocamento a riposo o di dimissioni. Il trattamento da concedersi, in questi casi, è quello a suo tempo previsto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive modificazioni.

In base all'esperienza conseguita in sede di attuazione del citato decreto n. 262, si è posto, per l'emanazione dei provvedimenti relativi, un termine di tre mesi decorrenti dalla data della domanda, nell'interesse sia dell'amministrazione che dei singoli dipendenti.

Le modalità di inquadramento previste dalla proposta non comportano nessun maggiore onere per il Tesoro e non conferiscono peraltro alcun particolare vantaggio al personale dell'Africa italiana, che sia atto a compensarlo della stasi delle proprie carriere nei confronti della dinamica delle altre carriere dello Stato. Esse pongono semplicemente fine a questa situazione ingiustificata di attesa e riammettono, con parità di diritti avvenire, nei vari rami dell'Amministrazione statale funzionari ed impiegati, la cui preparazione specifica — a tacer d'altro — ha comportato notevoli oneri per lo Stato e che sarebbe errore gravissimo non utilizzare compiutamente ed adeguatamente.

L'approvazione della presente proposta di legge costituisce soprattutto un atto di giustizia. Ma esso significa altresì un atto di riconoscimento delle non dimenticabili benemerenze acquisite da un personale tanto meritorio di un Ministero, nel cui nome ed ai cui ordini, sangue e sudore italiani sono stati ampiamente profusi per portare in terra d'Africa la civiltà d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le attribuzioni del Ministero dell'Africa italiana sono ripartite, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, in ragione delle rispettive competenze, fra i seguenti Ministeri:

- 1°) Ministero degli affari esteri
- 2°) Ministero dell'interno
- 3°) Ministero del tesoro
- 4°) Ministero dei lavori pubblici
- 5°) Ministero della difesa.

L'azienda monopolio banane passa alle dipendenze del Ministero delle finanze.

ART. 2.

I posti di grado inferiore al IV stabiliti nei ruoli organici del Ministero dell'Africa italiana sono ripartiti fra i ruoli delle Amministrazioni di cui all'articolo precedente ed i ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato, in relazione alle accertate esigenze di servizio di ciascuna Amministrazione.

La ripartizione è effettuata dalla Commissione, di cui all'articolo 3, ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 3.

La Commissione di cui al precedente articolo 2 è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di:

- un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, presidente;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana;
- un rappresentante del Ministero del tesoro.

La Commissione è integrata di volta in volta dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate.

I membri della Commissione debbono essere scelti fra i funzionari di grado non inferiore al V.

Le Amministrazioni dello Stato forniranno tutte le informazioni e gli atti richiesti dalla Commissione per l'assolvimento del suo incarico.

Le mansioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 4.

Il personale appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'Africa italiana sarà trasferito nei posti ripartiti, ai sensi dell'articolo 2.

Il trasferimento è deliberato dalla Commissione di cui all'articolo precedente, tenuti presenti i titoli di studio e di servizio dei singoli dipendenti, ed è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministeri interessati.

I trasferimenti hanno effetto dalla data del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 2.

ART. 5.

Il personale trasferito in attuazione del precedente articolo 4 è collocato in ruolo dopo l'ultimo pari grado, conservando ad ogni effetto il grado e l'anzianità in esso posseduta.

Per le promozioni del detto personale si prescindere dai periodi di servizio effettivo nel nuovo ruolo e dalle riduzioni di computo del servizio prestato in altre amministrazioni, stabilite dagli ordinamenti in vigore.

ART. 6.

Il personale che occupa i posti di grado IV e superiori, il quale non può essere trasferito ai sensi del precedente articolo 4, è comandato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente.

Il personale di cui al precedente comma può chiedere di essere collocato a riposo entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il trattamento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive modificazioni.

ART. 7.

Il personale di cui all'articolo 4 può, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il collocamento a riposo con il trattamento di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive modificazioni.

ART. 8.

Il personale del Ministero dell'Africa italiana non appartenente ai ruoli organici è trasferito alle altre Amministrazioni dello Stato con deliberazione della Commissione centrale dell'avventiziato, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento.

Il personale di cui al comma precedente può, entro un mese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, rassegnare le dimissioni dall'impiego con il trattamento economico di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

ART. 9.

I provvedimenti di collocamento a riposo e di dimissioni previsti nei precedenti articoli, debbono essere disposti entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda.

ART. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà determinata la data di soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

ART. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti il trasferimento dei fondi dallo stato di previsione del Ministero dell'Africa italiana, agli stati di previsione dei Ministeri indicati al precedente articolo 1.